



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 118 del 08/10/2025

Oggetto :

ART 2 DM 27/07/2023 – SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' – APPROVAZIONE CONVENZIONE INTEGRATIVA CON TRIBUNALE DI CUNEO - PROVVEDIMENTI

L'anno **duemilaventicinque**, addì **otto**, del mese di **ottobre**, alle ore **18:45**, in una sala del palazzo comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Comunale**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
PETTITI Giampiero	Sindaco		X
QUAGLIA Mattia Domenico	Vice Sindaco	X	
OLIVERO Simona	Assessore	X	
LOVERA Laura Annunziata	Assessore	X	
FRANCO Luca	Assessore	X	
Totale		4	1

Ai sensi dell'art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **NASI Chiara Angela**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **QUAGLIA Mattia Domenico** nella sua qualità di **Vice Sindaco**, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo n. 274 s.m.i. del 28 agosto 2000, definisce il lavoro di pubblica utilità come prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- le modalità e i tempi di svolgimento delle attività non devono pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato;
- parimenti la Legge n. 67 del 28 aprile 2014 prevede che «...Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 50 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. [...] La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità...»;
- l'introduzione della legge 27 settembre 2021, n. 134, che recava delega al Governo «...per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari...», e attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ha apportato modifiche al codice penale (artt. 1-3), al codice di rito (artt. 4-40), alle relative norme di attuazione (art. 41), oltre a contenere la disciplina della giustizia riparativa (artt. 42-67) e a disporre ulteriori interventi e modifiche ad alcune leggi speciali (artt. 68-84), tra cui l'intervento effettuato dall'art. 71 in materia di sostituzione delle pene detentive brevi già oggetto di disciplina da parte della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Richiamato l'art. 27, comma 2, della Costituzione, e nell'ambito del perseguimento dei propri obiettivi sociali volti a favorire la funzione rieducativa della pena e il reinserimento dei condannati nella vita della comunità, nonché a sostegno degli strumenti giuridici delle pene alternative, il Comune di Verzuolo collabora attivamente con le istituzioni del Ministero della Giustizia presenti sul territorio, in particolare con il Tribunale di Cuneo e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cuneo;

Considerato che il Comune di Verzuolo ha manifestato la propria disponibilità di consentire ai soggetti interessati dalle misure previste dall'art. 186 comma 2 C.d.S. a prestare la propria attività a favore della collettività, prescrivendo che il numero contemporaneo di persone non potrà essere superiore all'unità, in considerazione della struttura operativa dell'Ente e ritenendo di adibire tali soggetti alle seguenti attività:

- lavori di manutenzione strade e patrimonio comunale, manutenzione parchi e verde pubblico, lavori di facchinaggio;
- archiviazione atti e supporto agli uffici comunali.

Dato atto che, oltre ad assurgere al ruolo di raccordo tra i cittadini e le istituzioni statali, questa Amministrazione ha stipulato nel corso degli anni diverse convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, da parte di soggetti condannati dalla Pubblica Autorità a cui previamente veniva comunicata la disponibilità di accoglimento presso i propri settori individuati allo scopo, del lavoro di pubblica utilità e della misura della messa alla prova a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 274/2000 e Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 e della Legge 28 aprile 2014 n. 67;

Viste in proposito:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 01/06/2021, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Verzuolo e il Ministero della Giustizia, con durata — ai sensi dell'art. 8 — di anni 3 a decorrente dalla data di sottoscrizione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 29/08/2024, con la quale, a seguito della scadenza della precedente convenzione, è stata approvata la stipula di una nuova convenzione triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione;

Considerato che l'UEPE di Cuneo ha inviato, con pec acquisita al prot. generale di questo Ente al n. 13490 in data 09.09.2025, richiesta di stipula di nuova convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve ai sensi dell'articolo 56 bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689 introdotto con la cosiddetta "Riforma Cartabia";

Rilevato che la nuova convenzione proposta dall'UEPE di Cuneo non va a sostituire la precedente convenzione, tuttora in vigore, ma va ad integrare la medesima per quanto riguarda, in particolare, l'obbligo posto a carico degli Enti ospitanti di garantire i lavoratori di pubblica utilità mediante copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni sul lavoro a carico del Fondi istituito presso il ministero del lavoro e delle Politiche sociali;

Vista in proposito la circolare INAIL n. 3 del 24 gennaio 2025;

Ravvisata la necessità di stipulare nuova convenzione con il Tribunale di Cuneo per l'accoglienza di soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità sostitutivi, convenzione non sostitutiva ma integrativa della precedente;

Visto l'art. 2 del D.M. 27 luglio 2023 che prevede che l'attività non retribuita in favore della collettività, quale pena sostitutiva ai sensi della novellata Riforma Cartabia, sia applicabile sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo e nel rispetto dello schema di convenzione, con il Presidente del Tribunale;

Dato atto che per concretizzare le finalità sopra citate si rende ora necessario provvedere alla stipula di una nuova convenzione con il Tribunale di Cuneo;

Considerato che nell'allegata convenzione sono altresì individuate le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché, riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive: i relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati;

Visto lo schema di convenzione [allegato "A"] allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto:

lo Statuto comunale

il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Comunale espresso ai sensi dell'articolo 49, 2 comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario espresso ai sensi dell'articolo 49, 1 comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge.

DELIBERA

- 1) di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Verzuolo e il Ministero della Giustizia, il quale interviene in persona del Presidente del Tribunale di Cuneo giusta delega, schema composto da una premessa e da n. 9 articoli, nel testo che viene allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione;
- 3) di stabilire che non vi sia impiegata contemporaneamente più di una persona e che i soggetti vengano adibiti alle seguenti mansioni operative: lavori di manutenzione strade e patrimonio comunale, manutenzione parchi e verde pubblico, lavori di facchinaggio; archiviazione atti e supporto agli uffici comunali;
- 4) di autorizzare il Vice Sindaco alla sottoscrizione dell'allegata Convenzione;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente del Tribunale di Cuneo per gli adempimenti successivi.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, legalmente espressa, LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/00.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
QUAGLIA Mattia Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
NASI Chiara Angela

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa